COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 07.07.1995
COM(95) 327 def.
95/0179 (CNS)
95/0180 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

che istituisce provvedimenti speciali per la cessazione definitiva dal servizio di funzionari delle Comunità europee, in occasione dell'adesione dell'Austria, della Svezia e della Finlandia

---

Proposta di

REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

che istituisce provvedimenti speciali per la cessazione dal servizio di agenti temporanei delle Comunità europee

---

(presentate dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Le presenti proposte mirano ad introdurre, per i funzionari e gli agenti temporanei delle Comunità europee, provvedimenti speciali per la cessazione definitiva dal servizio allo scopo di far fronte alle necessità di assunzione derivanti sia dall'adesione dell'Austria, della Svezia e della Finlandia alle Comunità europee, sia dall'acquisizione di nuove competenze.

2. I funzionari e gli agenti temporanei debbono aver raggiunto l'età di 55 anni, salvo gli agenti temporanei di cui all'articolo 2, lettera c) del regime per i quali, invece, l'età minima richiesta è di 50 anni.

3. I provvedimenti proposti sono applicati, tenuto conto dell'interesse del servizio, connesso con l'ampliamento, con il consenso dei funzionari.
Vengono presi in considerazione, previa consultazione della commissione paritetica, l'età, la competenza, il rendimento, il comportamento in servizio, la situazione di famiglia e l'anzianità di servizio. Detta anzianità è fissata ad un minimo di 10 anni, tranne nel caso degli agenti temporanei titolari di un contratto a durata indeterminata per i quali si richiede un'anzianità minima di 15 anni.

4. Le istituzioni, dopo aver dato modo al personale di manifestare il proprio interesse, scelgono i funzionari cui si applicano i provvedimenti proposti entro i limiti del massimale stabilito nelle proposte.

   La Commissione ritiene che la cifra prevista di 100 funzionari dell'Istituzione cui potranno applicarsi i provvedimenti in parola costituisce un massimale che non sarà obbligatorio raggiungere; è necessario infatti tener sempre presente l'onere finanziario che operazioni del genere comportano.

5. I diritti pecuniari dei funzionari e degli agenti temporanei cui si applicano le misure contenute nella proposta sono calcolati sulla base di quelli stabiliti nei regolamenti di sfollamento adottati in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo (regolamento n. 3518/85 del 12.12.1985 e regolamento n. 2274/87 del 23.07.1987) sia per quanto riguarda gli assegni familiari e la sicurezza sociale, sia per quanto riguarda l'indennità : sarà corrisposto il 70% dell'ultimo stipendio base dell'interessato fino all'età di 65 anni o, al più tardi, fino alla data in cui è raggiunta l'aliquota massima della pensione di anzianità.

1a

95/0179 (CNS)

REGOLAMENTO (CECA, CE, EURATOM) N. ..... DEL CONSIGLIO

del .....

che istituisce provvedimenti speciali per la cessazione definitiva dal servizio di funzionari delle Comunità europee, in occasione dell'adesione dell'Austria, della Svezia e della Finlandia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee, in particolare l'articolo 24,

vista la proposta della Commissione, presentata previo parere del comitato dello statuto,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere della Corte di giustizia,

visto il parere della Corte dei conti,

considerando che l'adesione dell'Austria, della Svezia e della Finlandia comporta la necessità di ristrutturare la composizione dell'organico delle Comunità;

considerando che a tale scopo occorre adottare misure particolari in materia di cessazione definitiva dal servizio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'interesse del servizio e per tener conto delle necessità derivanti dall'adesione dell'Austria, della Svezia e della Finlandia alle Comunità europee, alcune istituzioni ai sensi dell'articolo 1 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee, vincolate dal regolamento CEE, Euratom, CECA n. 259/68[1], sono autorizzate fino al 30 giugno 2000 ad adottare nei confronti dei funzionari che abbiano raggiunto l'età di 55 anni, ad eccezione di quelli di grado A1 e A2, provvedimenti di cessazione definitiva dal servizio, alle condizioni specificate dal presente regolamento.

---

[1] GU n. L 56 del 4.3.1968, p.1.

Articolo 2

1. Il numero dei funzionari che possono beneficiare dei provvedimenti di cui all'articolo 1 è così fissato:
- 100 per la Commissione (di cui 65 della categoria A),
- 70 per il Parlamento europeo,
- 70 per il Consiglio,
- 20 per il Comitato economico e sociale,
- 12 per la Corte dei conti,
- 25 per la Corte di giustizia.

2. Il numero dei funzionari che possono beneficiare, nel corso di ognuno dei periodi indicati, del provvedimento di cessazione dal servizio, è così fissato:

Per il periodo dal 1°.7.1995 al 30.6.1996:
- 30 per la Commissione,
- 14 per il Parlamento europeo,
- 14 per il Consiglio,
- 6 per il Comitato economico e sociale,
- 4 per la Corte dei conti,
- 5 per la Corte di giustizia.

Per il periodo dal 1°.7.1996 al 30.6.1997:
- 30 per la Commissione,
- 14 per il Parlamento europeo,
- 14 per il Consiglio,
- 4 per il Comitato economico e sociale,
- 4 per la Corte dei conti,
- 5 per la Corte di giustizia.

Per il periodo dal 1°.7.1997 al 30.6.1998:
- 15 per la Commissione,
- 14 per il Parlamento europeo,
- 14 per il Consiglio,
- 4 per il Comitato economico e sociale,
- 4 per la Corte dei conti,
- 5 per la Corte di giustizia.

Per il periodo dal 1°.7.1998 al 30.6.1999:
- 15 per la Commissione,
- 14 per il Parlamento europeo,
- 14 per il Consiglio,
- 2 per il Comitato economico e sociale,

- ... per la Corte dei conti,
- 5 per la Corte di giustizia.

Per il periodo dal 1°.7.1999 al 30.6.2000:
- 10 per la Commissione,
- 14 per il Parlamento europeo,
- 14 per il Consiglio,
- 4 per il Comitato economico e sociale,
- ... per la Corte dei conti,
- 5 per la Corte di giustizia.

Articolo 3

Tenuto conto dell'interesse del servizio connesso con l'ampliamento, l'istituzione sceglie, dopo aver dato modo al personale di manifestare il proprio interesse, entro i limiti previsti dall'articolo 2 e previa consultazione della commissione paritetica, i funzionari cui applicare un provvedimento di cessazione definitiva del servizio a titolo dell'articolo 1.

A tal fine essa prende in considerazione l'età, la competenza, il rendimento, il comportamento in servizio, la situazione di famiglia e l'anzianità di servizio degli interessati. Detta anzianità è fissata ad un minimo di 10 anni.

Ad ogni modo, l'applicazione del provvedimento è subordinata al consenso dell'interessato.

Articolo 4

1. L'ex funzionario cui sia stato applicato il provvedimento previsto all'articolo 1 ha diritto ad un'indennità mensile pari al 70% dello stipendio base relativo al suo grado e scatto al momento della cessazione dal servizio, quale figura nella tabella dell'articolo 66 dello statuto, in vigore il primo giorno del mese in cui l'indennità deve essere liquidata.

2. Il beneficio dell'indennità cessa, al più tardi, l'ultimo giorno del mese nel corso del quale l'ex funzionario raggiunge l'età di 65 anni e, in ogni caso, allorché l'interessato, prima di questa età, soddisfi le condizioni che danno diritto all'importo massimo della pensione di anzianità.

L'ex funzionario è allora ammesso d'ufficio al beneficio della pensione di anzianità, che prende effetto il primo giorno del mese civile successivo al mese in cui è stata versata per l'ultima volta l'indennità.

3. All'indennità di cui al paragrafo 1 è applicato il coefficiente correttore fissato ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma, dello statuto, per il paese situato all'interno o all'esterno della Comunità in cui il beneficiario comprova di aver stabilito la propria residenza.

Se il beneficiario dell'indennità fissa la propria residenza in un paese per il quale non sia stato fissato alcun coefficiente correttore, il coefficiente correttore applicabile all'indennità è pari a 100.

L'indennità è espressa in franchi belgi. Essa viene pagata nella moneta del paese di residenza del beneficiario. Tuttavia viene pagata in franchi belgi allorché viene applicato il coefficiente correttore pari a 100, conformemente al secondo comma.

L'indennità pagata in una moneta diversa dal franco belga viene calcolata sulla base delle parità di cui all'articolo 63, secondo comma, dello statuto.

4. L'importo dei redditi lordi riscossi dall'interessato nelle sue nuove funzioni viene dedotto dall'indennità prevista al paragrafo 1 nella misura in cui tali redditi, cumulati con detta indennità, superino l'ultima retribuzione globale lorda del beneficiario calcolata sulla base della tabella degli stipendi in vigore il primo giorno del mese per il quale deve essere liquidata l'indennità. A tale retribuzione viene applicato il coefficiente correttore previsto al paragrafo 3.

Per redditi lordi ed ultima retribuzione globale lorda di cui al primo comma si intendono gli importi considerati dopo la deduzione degli oneri sociali e prima della deduzione dell'imposta.

L'interessato è tenuto a fornire tutti i documenti che possono essere richiesti ed a comunicare all'istituzione ogni elemento che può modificare i suoi diritti all'indennità.

5. Alle condizioni elencate all'articolo 67 dello statuto ed agli articoli 1, 2 e 3 dell'allegato VII dello statuto, gli assegni familiari sono corrisposti o al beneficiario dell'indennità prevista al paragrafo 1 ovvero alla o alle persone a cui, in virtù di disposizioni di legge o per effetto di una decisione giudiziaria o dell'autorità amministrativa competente, è stata affidata la custodia dei figli; l'importo dell'assegno di famiglia viene calcolato sulla base di tale indennità.

6. Il beneficiario dell'indennità ha diritto, per se stesso e per le persone assicurate per suo tramite, alle prestazioni garantite dal regime di sicurezza sociale previsto dall'articolo 72 dello statuto, purché versi il relativo contributo, calcolato sulla base dell'importo dell'indennità di cui al paragrafo 1, e non sia coperto da un altro regime di assicurazione malattia, legale o regolamentare.

7. Durante il periodo nel corso del quale ha diritto all'indennità, l'ex funzionario continua ad acquisire nuovi diritti alla pensione di anzianità, sulla base dello stipendio relativo al suo grado e scatto, purché durante tale periodo versi il contributo previsto dallo statuto sulla base di detto stipendio; il massimo della pensione non può superare l'importo massimo previsto dall'articolo 77, secondo comma, dello statuto. Per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 5 dell'allegato VIII dello statuto e dall'articolo 108 dell'ex regolamento generale della CECA, tale periodo viene considerato come periodo di servizio.

8. Fatti salvi l'articolo 1, paragrafo 1, e l'articolo 22 dell'allegato VIII dello statuto il coniuge superstite di un ex funzionario deceduto allorché era beneficiario dell'indennità mensile prevista al paragrafo 1 ha diritto, purché coniugato da un anno almeno al momento in cui l'interessato ha cessato di prestare servizio presso un'istituzione, ad una pensione di reversibilità pari al 60% della pensione di anzianità di cui avrebbe beneficiato l'ex funzionario se avesse potuto, a prescindere dalle condizioni relative alla durata del servizio ed all'età, effettivamente beneficiarne al momento della morte.

L'importo della pensione di reversibilità prevista al primo comma non può essere inferiore agli importi previsti all'articolo 79, secondo comma, dello statuto. Tuttavia, l'importo di tale pensione non può in alcun caso superare l'importo del primo versamento della pensione di anzianità cui l'ex funzionario avrebbe avuto diritto se, rimasto in vita, dopo aver beneficiato del diritto alla succitata indennità, fosse stato ammesso al beneficio della pensione di anzianità.

La condizione di anteriorità del matrimonio, prevista al primo comma, non è richiesta se siano nati uno o più figli da un matrimonio dell'ex funzionario contratto prima della cessazione dal servizio, purché il coniuge superstite provveda od abbia provveduto ai bisogni di questi figli.

Ciò vale anche quando il decesso dell'ex funzionario sia dovuto ad una delle circostanze previste all'articolo 17, secondo comma, *in fine*, dell'allegato VIII dello statuto.

9. In caso di decesso di un ex funzionario, beneficiario dell'indennità prevista al paragrafo 1, i figli riconosciuti a suo carico ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato VII dello statuto, hanno diritto ad una pensione di orfano alle condizioni previste dall'articolo 80, primo, secondo e terzo comma, dello statuto, nonché dell'articolo 21 dell'allegato VIII dello statuto.

10. Per l'applicazione dell'articolo 107 dello statuto, nonché dell'articolo 102, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, il caso del funzionario cui sia stato applicato il provvedimento di cui all'articolo 1 è assimilato a quello del funzionario rimasto in servizio fino all'età di 65 anni, purché continui a versare il contributo durante il periodo di riscossione dell'indennità di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 5

1. I funzionari di cui all'articolo 2, ultimo comma, del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68, nonché all'articolo 102, paragrafo 5, dello statuto, esclusi quelli che prima del 1° gennaio 1962 occupavano un posto di grado A1 o A2 nel quadro dello statuto del personale della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, e ai quali si applicano le misure ai sensi dell'articolo 1, possono chiedere che i loro diritti pecuniari vengano determinati a norma dell'articolo 34 dello statuto del personale della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e dell'articolo 50 del regolamento generale della Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

2. L'articolo 4, paragrafi 3 e da 5 a 9 del presente regolamento è tuttavia applicabile ai funzionari menzionati nel presente articolo e ai loro aventi diritto.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

95/0180 (CNS)

REGOLAMENTO (CECA, CE, EURATOM) N. ..... DEL CONSIGLIO

del .....

che istituisce provvedimenti speciali per la cessazione dal servizio di agenti temporanei delle Comunità europee

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee, in particolare l'articolo 24,

vista la proposta della Commissione, presentata previo parere del comitato dello statuto,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere della Corte di giustizia,

visto il parere della Corte dei conti,

considerando che con il regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. ... il Consiglio ha adottato, in occasione dell'adesione dell'Austria, della Svezia e della Finlandia, provvedimenti speciali concernenti la cessazione definitiva dal servizio di funzionari delle Comunità europee;

considerando che occorre, in occasione della suddetta adesione, adottare anche per gli agenti temporanei aventi un contratto di durata indeterminata, provvedimenti analoghi mediante un regolamento redatto per quanto possibile in termini analoghi;

considerando che tali provvedimenti sono intesi a permettere l'integrazione in via prioritaria di cittadini austriaci, svedesi e finlandesi nei posti così liberati;

considerando che risulta che gli agenti temporanei che esercitano le proprie funzioni nelle condizioni previste all'articolo 2, lettera c), del regime applicabile agli altri agenti, e in particolare presso i gruppi politici del Parlamento europeo, non potranno formare oggetto di un provvedimento di cessazione dal servizio per permettere l'integrazione in numero sufficiente e in condizioni normali di carriera di cittadini austriaci, svedesi e finlandesi, qualora il limite di età sia fissato a cinquantacinque anni analogamente a quanto è stato fissato per i funzionari e per gli agenti temporanei ai sensi dell'articolo 2, lettera a) del regime;

considerando che è necessario, nell'interesse delle istituzioni e per rispondere alla situazione particolare del Parlamento europeo, integrare in numero sufficiente e in condizioni normali di carriera i cittadini austriaci, svedesi e finlandesi nei posti di cui all'articolo 2, lettera c), del regime; che è pertanto necessario abbassare a cinquant'anni l'età minima a cui gli agenti di questa categoria possono cessare dal servizio;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'interesse del servizio e per tener conto delle necessità derivanti dall'adesione dell'Austria, della Svezia e della Finlandia alle Comunità europee, alcune istituzioni sono autorizzate fino al 30 giugno 2000 ad adottare, nei confronti dei loro agenti temporanei ai sensi dell'articolo 2, lettere a) e c) del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, provvedimenti di cessazione definitiva dal servizio, alle condizioni specificate in appresso. Gli agenti temporanei in questione, titolari di un contratto a tempo indeterminato, dovranno aver raggiunto una durata totale del servizio di quindici anni ed avere almeno cinquant'anni se si tratta di agenti temporanei ai sensi dell'articolo 2, lettera c) del regime, ed almeno cinquantacinque se si tratta di agenti temporanei ai sensi dell'articolo 2, lettera a) del regime.

Articolo 2.

Il numero di agenti temporanei nei cui confronti possono essere presi i provvedimenti di cui all'articolo 1 è fissato a 30 per quanto concerne il Parlamento europeo e a 2 per quanto concerne il Comitato economico e sociale. La ripartizione di questa cifra sui periodi di applicazione del presente regolamento è la seguente:

	Parlamento europeo	Comitato economico e sociale
Per il periodo dal 1°.7.1995 al 30.6.1996	2	2
Per il periodo dal 1°.7.1996 al 30.6.1997	7	
Per il periodo dal 1°.7.1997 al 30.6.1998	6	
Per il periodo dal 1°.7.1998 al 30.6.1999	9	
Per il periodo dal 1°.7.1999 al 30.6.2000	6	

Articolo 3

Tenuto conto dell'interesse del servizio, connesso con l'ampliamento, ed entro i limiti previsti dall'articolo 2, previa consultazione della commissione paritetica, l'istituzione, dopo aver dato modo al personale di manifestare il proprio interesse, sceglie gli agenti

temporanei cui applicare un provvedimento di cessazione definitiva dal servizio a titolo dell'articolo 1. A tal fine, essa prende in considerazione l'età, la competenza, il rendimento, il comportamento in servizio, la situazione di famiglia e l'anzianità di servizio degli interessati.

Ad ogni modo, l'applicazione del provvedimento è subordinata al consenso dell'interessato.

Articolo 4

1. L'ex agente temporaneo cui sia stato applicato il provvedimento previsto all'articolo 1 ha diritto ad un'indennità mensile pari al 70% dello stipendio base relativo al suo grado e scatto al momento della cessazione dal servizio, quale figura nella tabella dell'articolo 66 dello statuto, in vigore il primo giorno del mese in cui l'indennità deve essere liquidata.

2. Il beneficio dell'indennità cessa, al più tardi, l'ultimo giorno del mese nel corso del quale l'ex agente temporaneo raggiunge l'età di 65 anni e, in ogni caso, allorché l'interessato, prima di questa età, soddisfa le condizioni che danno diritto all'importo massimo della pensione di anzianità.

L'ex agente temporaneo è allora ammesso d'ufficio al beneficio della pensione di anzianità, calcolata conformemente agli articoli 39 e 40 del regime, la quale prende effetto il primo giorno del mese civile successivo al mese in cui è stata versata per l'ultima volta l'indennità.

3. All'indennità di cui al paragrafo 1 è applicato il coefficiente correttore fissato ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma, dello statuto, per il paese situato all'interno o all'esterno della Comunità in cui il beneficiario comprova di aver stabilito la propria residenza.

Se il beneficiario dell'indennità fissa la propria residenza in un paese per il quale non sia stato fissato alcun coefficiente correttore, il coefficiente correttore applicabile all'indennità è pari a 100.

L'indennità è espressa in franchi belgi. Essa viene pagata nella moneta del paese di residenza del beneficiario. Tuttavia viene pagata in franchi belgi allorché viene applicato il coefficiente correttore pari a 100, conformemente al secondo comma.

L'indennità pagata in una moneta diversa dal franco belga viene calcolata sulla base delle parità di cui all'articolo 63, secondo comma, dello statuto.

4. L'importo dei redditi lordi riscossi dall'interessato nelle sue eventuali nuove funzioni viene dedotto dall'indennità prevista al paragrafo 1 nella misura in cui tali redditi, cumulati con detta indennità, superino l'ultima retribuzione globale lorda del beneficiario calcolata sulla base della tabella degli stipendi in vigore il primo giorno del mese per il quale deve essere liquidata l'indennità. A tale retribuzione viene applicato il coefficiente correttore previsto al paragrafo 3.

Per redditi lordi ed ultima retribuzione globale lorda di cui al primo comma si intendono gli importi considerati dopo la deduzione degli oneri sociali e prima della deduzione dell'imposta.

L'interessato è tenuto a fornire tutti i documenti che possono essere richiesti ed a comunicare all'istituzione ogni elemento che può modificare i suoi diritti all'indennità.

5. Alle condizioni elencate all'articolo 67 dello statuto ed agli articoli 1, 2 e 3 dell'allegato VII dello statuto, gli assegni familiari sono corrisposti o al beneficiario dell'indennità prevista al paragrafo 1 ovvero alla o alle persone a cui, in virtù di disposizioni di legge o per effetto di una decisione giudiziaria o dell'autorità amministrativa competente, è stata affidata la custodia dei figli; l'importo dell'assegno di famiglia viene calcolato sulla base di tale indennità.

6. Il beneficiario dell'indennità ha diritto, per se stesso e per le persone assicurate per suo tramite, alle prestazioni garantite dal regime di sicurezza sociale previsto dall'articolo 72 dello statuto, purché versi il relativo contributo, calcolato sulla base dell'importo dell'indennità di cui al paragrafo 1, e non sia coperto da un altro regime di assicurazione malattia, legale o regolamentare.

7. Durante il periodo nel corso del quale ha diritto all'indennità, l'ex agente temporaneo continua ad acquisire nuovi diritti a pensione di anzianità, sulla base dello stipendio relativo al suo grado e scatto, purché durante tale periodo versi il contributo previsto dallo statuto sulla base di detto stipendio; il massimo della pensione non può superare l'importo massimo previsto al titolo II, capitolo 6 del regime. Per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 5 dell'allegato VIII dello statuto tale periodo viene considerato come periodo di servizio.

8. Fatti salvi l'articolo 1, paragrafo 1, e l'articolo 22 dell'allegato VIII dello statuto il coniuge superstite di un ex agente temporaneo deceduto allorché era beneficiario dell'indennità mensile prevista al paragrafo 1 ha diritto, purché coniugato da un anno almeno al momento in cui l'interessato ha cessato di prestare servizio presso un'istituzione, ad una pensione di reversibilità pari al 60% della pensione di anzianità di cui avrebbe beneficiato l'ex agente temporaneo se avesse potuto, a prescindere dalle condizioni relative alla durata del servizio ed all'età, effettivamente beneficiarne al momento della morte.

L'importo della pensione di reversibilità prevista al primo comma non può essere inferiore agli importi previsti al titolo II, capitolo 6 del regime. Tuttavia, l'importo di tale pensione non può in alcun caso superare l'importo del primo versamento della pensione di anzianità cui l'ex agente temporaneo avrebbe avuto diritto se, rimasto in vita, dopo aver beneficiato del diritto alla succitata indennità, fosse stato ammesso al beneficio della pensione di anzianità.

La condizione di anteriorità del matrimonio, prevista al primo comma, non è richiesta se siano nati uno o più figli da un matrimonio dell'ex agente temporaneo contratto prima della cessazione dal servizio, purché il coniuge superstite provveda od abbia provveduto ai bisogni di questi figli.

Ciò vale anche quando il decesso dell'ex agente temporaneo sia dovuto ad una delle circostanze previste all'articolo 17, secondo comma, *in fine*, dell'allegato VIII dello statuto.

9. In caso di decesso di un ex agente temporaneo, beneficiario dell'indennità prevista al paragrafo 1, i figli riconosciuti a suo carico ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato VII dello statuto, hanno diritto ad una pensione di orfano alle condizioni previste dal titolo II, capitolo 6 del regime, nonché dall'articolo 21 dell'allegato VIII dello statuto.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

Scheda finanziaria del regolamento "sfollamento" per i funzionari delle istituzioni europee

METODOLOGIA

1. I dati relativi al numero di beneficiari (categoria, grado e scatto), sono stati forniti dalle istituzioni interessate (Parlamento, Commissione, Consiglio, Comitato economico e sociale, Corte dei conti e Corte di giustizia).

2. La durata media del versamento è stata fissata a 5 anni.

3. I beneficiari dell'indennità di sfollamento sono stati suddivisi per categoria e, una volta trasmessa l'informazione, per grado e scatto. In mancanza di tali dati, è stato calcolato uno stipendio base medio per categoria e grado.

4. Il calcolo del costo dell'indennità di sfollamento per categoria e grado è basato sulla proposta di regolamento "sfollamento" ed è stato già effettuato come segue:

4.1 Calcolo di uno stipendio base medio per categoria e grado, espresso in franchi belgi;
4.2 Conversione dell'importo ottenuto al tasso dell'ECU all'1.02.1995 (1 ECU = 39.1092 FB);
4.3 Calcolo del 70% dello stipendio base medio per un anno;
4.4 Importo ottenuto + parte assicurazione malattia (3,40%) + coefficiente correttore (3.33%);
4.5 Applicazione al nuovo importo del tasso di aumento delle retribuzioni al 31.12.1995 (1.9%).

Ciò si traduce in un costo medio per categoria ripreso nella tabella che segue (sono state prese in considerazione unicamente le categorie, i gradi e gli scatti accettati dalle istituzioni)

	FB	ECU = 39,1092	70%	1 anno	Ass. mal. 3,40%	Coeff.corr. 3,33%	Tot. parz.	Adeguam. 1,90%	Totale	ECU Totale arroton-dato
A3/8	432.883	11.069	7.748	92.976	3.161	3.096	99.233	1.885	101.119	101.100
A3	368.620	9.425	6.598	79.173	2.692	2.636	84.502	1.606	86.107	86.100
A4/8	356.013	9.103	6.372	76.466	2.600	2.546	81.612	1.551	83.162	83.200
A3/A4	337.235	8.623	6.036	72.432	2.463	2.412	77.307	1.469	78.776	78.800
A4	305.851	7.820	5.474	65.692	2.234	2.188	70.113	1.332	71.445	71.400
A5	254.514	6.508	4.555	54.665	1.859	1.820	58.344	1.109	59.453	59.500
A6	216.962	5.548	3.883	46.600	1.584	1.552	49.736	945	50.681	50.700
B1/8	251.752	6.437	4.506	54.072	1.838	1.801	57.711	1.097	58.808	58.800
B1	216.962	5.548	3.883	46.600	1.584	1.552	49.736	945	50.681	50.700
B2	183.738	4.698	3.289	39.464	1.342	1.314	42.120	800	42.920	42.900
B3	153.931	3.936	2.755	33.062	1.124	1.101	35.287	670	35.957	36.000
C1	133.279	3.408	2.386	28.626	973	953	30.553	580	31.133	31.100
C2	116.695	2.984	2.089	25.064	852	835	26.751	508	27.259	27.300
C3	107.705	2.754	1.928	23.133	787	770	24.690	469	25.159	25.200
D1	102.880	2.631	1.841	22.097	751	736	23.584	448	24.032	24.000

I calcoli sono stati effettuati sulla base dei prezzi costanti 1995.

5. Costo delle indennità da corrispondere per il primo anno (su 12 mesi)

(ECU)

	Parlamento		Consiglio		CES		Corte dei conti		Commissione		Corte di giustizia		TOTALE
A	4	315.200	2	157.600	1	86.100	1	101.100	15	1.291.500			
B	5	253.500	2	101.400	1	50.700	2	166.400	15	882.000	5	180.000	
C	4	124.400	2	248.800	2	56.300	1	58.800					
D	1	24.000	2	48.000									
Totale	13	717.100	14	555.800	4	193.100	4	326.300	30	2.173.500	5	180.000	4.145.800

6. Costo cumulato sulla totalità del periodo:

	anno 1		anno 2		anno 3		anno 4		anno 5		anno 6		anno 7		anno 8		anno 9		Totale
	benef.	ECU	benef.	ECU	benef.	ECU	benef.	ECU	benef.	ECU	benef.	ECU	benef.	ECU	benef.	ECU	benef.	ECU	ECU
PARLAMENTO																			
A	4	315.200	8	630.400	12	945.600	16	1.260.800	20	1.576.000	16	1.260.800	12	945.600	8	630.400	4	315.200	
B	5	253.500	10	507.000	15	760.500	20	1.014.000	26	1.318.200	21	1.064.700	16	811.200	11	557.700	6	304.200	
C	4	124.400	9	279.900	14	435.400	19	590.900	23	715.300	19	590.900	14	435.400	9	279.900	4	124.400	
D	1	24.000	1	24.000	1	24.000	1	24.000	1	24.000	0	0	0	0				0	
Totale	14	717.100	28	1.441.300	42	2.165.500	56	2.889.700	70	3.633.500	56	2.916.400	42	2.192.200	28	1.468.000	14	743.800	18.167.500
CONSIGLIO																			
A	2	157.600	5	394.000	8	630.400	12	945.600	14	1.103.200	12	945.600	9	709.200	6	472.800	2	157.600	
B	2	101.400	4	202.800	6	304.200	7	354.900	8	405.600	6	304.200	4	202.800	2	101.400	1	50.700	
C	8	248.800	16	497.600	24	746.400	32	995.200	42	1.306.200	34	1.057.400	26	808.600	18	559.800	10	311.000	
D	2	48.000	3	72.000	4	96.000	5	120.000	6	144.000	4	96.000	3	72.000	2	48.000	1	24.000	
Totale	14	555.800	28	1.166.400	42	1.777.000	56	2.415.700	70	2.959.000	56	2.403.200	42	1.792.600	28	1.182.000	14	543.300	14.795.000
CES																			
A3	1	86.100	2	172.200	2	172.200	2	172.200	2	172.200	1	86.100	0	0	0	0	0	0	
A4			1	71.400	2	142.800	3	214.200	5	357.000	5	357.000	4	285.600	3	214.200	2	142.800	
A5					0	0	1	59.500	1	59.500	1	59.500	1	59.500	1	59.500	0	0	
A6	0	0	1	50.700	2	101.400	1	50.700	1	50.700	1	50.700	0	0	-1	-50.700	0	0	
B1	1	50.700	2	101.400	2	101.400	2	101.400	2	101.400	1	50.700	0	0	0	0	0	0	
B2							1	42.900	2	85.800	2	85.800	2	85.800	2	85.800	1	42.900	
B3					1	36.000	1	36.000	1	36.000	1	36.000	1	36.000	0	0	0	0	
C1	1	31.100	2	62.200	2	62.200	2	62.200	2	62.200	1	31.100	0	0	0	0	0	0	
C2					1	27.300	2	54.600	3	81.900	3	81.900	3	81.900	2	54.600	1	27.300	
C3	1	25.200	1	25.200	1	25.200	1	25.200	1	25.200	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totale	4	193.100	9	483.100	13	668.500	16	818.900	20	1.031.900	16	838.800	11	548.800	7	363.400	4	213.000	5.159.500
Corte dei conti																			
A3/8	1	101.100	2	202.200	3	303.300	3	303.300	3	303.300	2	202.200	1	101.100	0	0	0	0	
A4/8	2	166.400	4	332.800	6	499.200	6	499.200	6	499.200	4	332.800	2	166.400	0	0	0	0	
B1/8	1	58.800	2	117.600	3	176.400	3	176.400	3	176.400	2	117.600	1	58.800	0	0	0	0	
Totale	4	326.300	8	652.600	12	978.900	12	978.900	12	978.900	8	652.600	4	326.300	0	0	0	0	4.894.500
Commissione																			
A3	15	1.291.500	30	2.583.000	38	3.271.800	45	3.874.500	50	4.305.000	35	3.013.500	20	1.722.000	12	1.033.200	5	430.500	
altri (B1/8)	15	882.000	30	1.764.000	37	2.175.600	45	2.646.000	50	2.940.000	35	2.058.000	20	1.176.000	13	1.119.300	5	430.500	
Totale	30	2.173.500	60	4.347.000	75	5.447.400	90	6.520.500	100	7.245.000	70	5.071.500	40	2.898.000	25	2.152.500	10	861.000	36.716.400
Corte di giustizia																			
B3	5	180.000	10	360.000	15	540.000	20	720.000	25	900.000	20	720.000	15	540.000	10	861.000	5	430.500	
Totale	5	180.000	10	360.000	15	540.000	20	720.000	25	900.000	20	720.000	15	540.000	10	861.000	5	430.500	5.251.500
Totale	71	4.145.800	143	8.450.400	199	11.577.300	250	14.343.700	297	16.748.300	226	12.602.500	154	8.297.900	98	6.026.900	47	2.791.600	84.984.400

Scheda finanziaria del regolamento "sfollamento" per gli agenti temporanei delle istituzioni europee

Metodologia

1. I dati relativi al numero di beneficiari (categoria, grado e scatto) sono stati forniti dalle istituzioni interessate (Parlamento, Comitato economico e sociale).

2. La durata media del versamento è stata fissata a 5 anni.

3. I beneficiari dell'indennità di sfollamento sono stati suddivisi per categoria (lo stipendio base medio è stato calcolato per categoria e grado).

4. Il calcolo del costo dell'indennità di sfollamento per categoria e grado è basato sulla proposta di regolamento "sfollamento" ed è stato già effettuato come segue :

4.1. Calcolo di uno stipendio base medio per categoria e grado, espresso in franchi belgi;
4.2. Conversione dell'importo ottenuto al tasso dell'ECU all'1.02.1995 (1 ECU = 39.1092 FB);
4.3. Calcolo del 70 % dello stipendio base medio per anno;
4.4. Importo ottenuto + parte assicurazione malattia (3.40 %) + coefficiente correttore (3.33 %);
4.5. Applicazione al nuovo importo del tasso di aumento delle retribuzioni al 31.12.1995 (1.9 %).

Ciò si traduce in un costo medio per categoria riprodotto nella tabella riportata in appresso.

										(ECU)
	FB	ECU = 39,1092	70%	1 anno	Ass. mal. 3,40%	Coeff.corr. 3,33%	Tot. parz.	Adatt. 0,019	Totale	Totale arroton-dato
A3/A4	337.235	8.623	6.036	72.432	2.463	2.412	77.307	1.469	78.776	78.800
A5	254.514	6.508	4.555	54.665	1.859	1.820	58.344	1.109	59.453	59.500
B1	216.962	5.548	3.883	46.600	1.584	1.552	49.736	945	50.681	50.700
C1	133.279	3.408	2.386	28.626	973	953	30.553	580	31.133	31.100
D1	102.880	2.631	1.841	22.097	751	736	23.584	448	24.032	24.000
I calcoli sono stati effettuati sulla base dei prezzi costanti 1995.										

5. Costo delle indennità da corrispondere per il primo anno (su 12 mesi)

(ECU)

	Parlamento		CES		Totale
	benef.	ECU	benef.	ECU	
A	1	78,800			
A5			1	59,500	
B	1	50,700	1	50,700	
C	0	0			
D					
Totale	**2**	**129,500**	**2**	**110,200**	**239,700**

6. Costo cumulato sulla totalità del periodo

PE

	anno 1		anno 2		anno 3		anno 4		anno 5		anno 6		anno 7		anno 8		anno 9	
	benef.	ECU	benef.	ECU	benef.	ECU	benef.	ECU	benef.	ECU	benef.	ECU	benef.	ECU	benef.	ECU	benef.	ECU
A	1	78,800	6	472,800	10	788,000	17	1,339,600	21	1,654,800	20	1,576,000	15	1,182,000	11	866,800	4	315,200
B	1	50,700	2	101,400	4	202,800	6	304,200	8	405,600	7	354,900	6	304,200	4	202,800	2	101,400
C	0	0	1	31,100	1	31,100	1	31,100	1	31,100	1	31,100	0	0	0	0	0	0
D																		
Totale	2	129,500	9	605,300	15	1,021,900	24	1,674,900	30	2,091,500	28	1,962,000	21	1,486,200	15	1,069,600	6	416,600

CES

	anno 1		anno 2		anno 3		anno 4		anno 5		anno 6		anno 7		anno 8		anno 9	
	benef	ECU	benef.	ECU	benef.	ECU	benef	ECU	benef.	ECU	benef.	ECU	benef.	ECU	benef.	ECU	benef	ECU
A5	1	59,500	1	59,500	1	59,500	1	59,500	1	59,500	0	0	0	0	0	0	0	0
B	1	50,700	1	50,700	1	50,700	1	50,700	1	50,700	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	2	110,200	2	110,200	2	110,200	2	110,200	2	110,200	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	**4**	**239,700**	**11**	**715,500**	**17**	**1,132,100**	**26**	**1,785,100**	**32**	**2,201,700**	**28**	**1,962,000**	**21**	**1,486,200**	**15**	**1,069,600**	**6**	**416,600**

Totale **11,008,500**

ISSN 0254-1505

COM(95) 327 def.

DOCUMENTI

IT 01

N. di catalogo : CB-CO-95-357-IT-C

ISBN 92-77-91325-8

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo